

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 102 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Andrea LEO e della società ASCOLI CALCIO 1898 FC S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA LEO, tesserato nella stagione sportiva 2020-2021 in qualità di Consigliere Delegato con funzioni di legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.a., in violazione dell' articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 5.4, comma 2, e 6.2 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC (C.U. n. 137/A del 10.06.2019), per essersi avvalso, nella predetta qualità, nella stagione sportiva 2020-2021, in occasione dell'avvenuto tesseramento dei calciatori professionisti Gianmarco Cangiano, Jean Freddi Greco, Francesco Semeraro, Amine Ghazoini, Alessio Santese, Marcel Buchel, Khadim Ndaye e Abdelhamid Sabiri, delle attività di scouting e di intermediazione del signor Alessandro Luci, ancorché formalmente riconducibili alla Football Factory S.r.l. di cui lo stesso è socio, nonostante non risulti iscritto nel Registro Federale degli Agenti Sportivi;

ASCOLI CALCIO 1898 FC S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea LEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASCOLI CALCIO 1898 FC S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione e di € 7000,00 (settemila/00) di ammenda per il Sig. Andrea LEO e di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la società ASCOLI CALCIO 1898 FC S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina